



COMUNE DI NOCERA SUPERIORE REGOLAMENTO PER LA TENUTA DI UN ALBO COMUNALE DELLE ASSOCIAZIONI

TITOLO PRIMO

ART.1

ISTITUZIONE DEL REGISTRO COMUNALE DELLE ASSOCIAZIONI

1. Il Comune di Nocera Superiore in attuazione del D.Lgs 267/2000 "Testo Unico Enti Locali", della legge 7 agosto 1990 n. 241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e dello Statuto Comunale, al fine di conoscere e di valorizzare le libere forme associative mediante la loro partecipazione ed il loro coinvolgimento a servizio della collettività, istituisce il "Registro comunale delle associazioni" di seguito denominato Registro.

2. Il Registro è unico ed è istituito presso la Segreteria Generale del Comune.

3. Il Registro è composto dalle seguenti sezioni tematiche:

a) Ambiente, Turismo e Sport. Protezione civile (incendi boschivi, calamità naturali)

b) Cultura, Servizi Sociali e Politiche Giovanili;

c) economia e lavoro, formazione ed orientamento professionale

4. Ogni associazione è iscritta ad una sola sezione tematica.

5. L'iscrizione al Registro è condizione necessaria per:

A) accedere al sostegno dell'Amministrazione Comunale, nel rispetto e nei limiti dettati dalle leggi finanziarie in vigore.

B) la stipula di convenzioni per l'affidamento dell'organizzazione di eventi culturali, sportivi, di tutela dell'ambiente e di promozione del territorio.

C) la gestione di progetti relativi ai servizi sociali – per tali interventi le associazioni affidatarie dovranno essere iscritte anche all'albo regionale dei servizi sociali, ai sensi degli articoli n.7,9,19,20 del D.P.G.R. della Campania n. 16 del 23/11/2009 "Regolamento di attuazione della L.R.n.11/2007.

ART.2

CONDIZIONI PER L'ISCRIZIONE AL REGISTRO

1. Sul Registro possono essere iscritte tutte le associazioni **non aventi fini di lucro** ed effettivamente operanti nel territorio comunale. Possono altresì essere iscritte al registro le associazioni a carattere nazionale e regionale, che svolgono tramite una loro sezione attività in ambito comunale, composte

prevalentemente da persone residenti nel comune di Nocera Superiore. In particolare:

Le associazioni devono essere costituite, secondo il principio di corretta amministrazione e trasparenza, da un congruo numero di soci, aventi quale oggetto sociale il raggiungimento di scopi meritevoli dal punto di vista dell'aggregazione sociale e dello sviluppo economico culturale, sportivo ed ambientale della comunità; le associazioni al fine dell'iscrizione nel registro devono essere costituite ed operanti alla data di entrata in vigore del presente Regolamento.

Lo Statuto delle associazioni che richiedono l'iscrizione al Registro deve assicurare l'effettiva partecipazione e democraticità ed il sistema elettivo degli organi; inoltre, i soci devono concorrere alla vita sociale con collaborazioni personali volontarie e con adeguate forme di autofinanziamento.

2. Per l'iscrizione dovrà essere inoltrata al Sindaco una dichiarazione in carta semplice, firmata **dal legale rappresentante**, su modulo predisposto dal Comune, nella quale dovranno risultare:

A. la denominazione ovvero la ragione sociale, l'indirizzo, l'eventuale sigla ed il codice fiscale dell'associazione;

B. l'oggetto sociale;

C. il rappresentante legale p.t. dell'Associazione e l'elenco nominativo di coloro che ricoprono le diverse cariche associative;

D. l'assenza di fini di lucro e la previsione che i proventi delle attività non possono, in nessun caso, essere divisi fra gli associati, anche in forme indirette;

E. l'obbligo di reinvestire l'eventuale avanzo di gestione a favore di attività istituzionali statutariamente previste;

F. l'anno di inizio dell'attività nel territorio comunale;

G. le norme sull'ordinamento interno con la previsione dell'elettività delle cariche associative;

H. i criteri per l'ammissione e l'esclusione degli associati ed i loro diritti e obblighi;

I. l'obbligo di redazione di rendiconti economico-finanziari

L. le modalità di scioglimento dell'associazione;

M. l'obbligo di devoluzione del patrimonio residuo in caso di scioglimento, cessazione o estinzione, dopo la liquidazione, a fini di utilità sociale;

N. la sezione tematica in cui si chiede l'inserimento.

3. Alla dichiarazione di cui al comma 2 dovranno essere allegati:

A. una relazione, datata e firmata dal rappresentante legale dell'Associazione, sull'attività svolta e sulla disponibilità di materiali e servizi di interesse generale;

B. l'atto costitutivo e lo statuto. Per le rappresentanze locali di associazioni costituite a livello nazionale devono allegare alla domanda di iscrizione copia

dello statuto e copia del certificato di iscrizione alla stessa della rappresentanza locale. Il certificato dovrà essere presentato ogni anno.

C. Fermo restando che l'associazione, a semplice richiesta dell'Amministrazione comunale, è tenuta a fornire tutta la documentazione d'interesse.

4. Non possono essere iscritti al Registro: gli Ordini Professionali di cui agli artt. 2229 e seguenti del Codice Civile, le Istituzioni, le forme organizzative e associative di diretta promanazione dell'Amministrazione Comunale e dei Consigli di Quartiere o di altri Enti o Amministrazioni Pubbliche, i sindacati, i partiti, le organizzazioni di categoria e gli organismi politici comprese le liste civiche costituitesi per partecipare a competizioni elettorali locali.

Regolamento Albo delle Associazioni

ART. 3

ISCRIZIONE E CANCELLAZIONE DAL REGISTRO

1. Una volta l'anno, entro il 30 novembre, viene adottato, dal Capo Settore individuato dal Sindaco o dal suo delegato, il provvedimento di:

a. iscrizione di quanti abbiano presentato la dichiarazione di cui articolo 2 comma 2 entro il 31 ottobre;

b. cancellazione dal Registro nei casi di perdita accertata delle condizioni di cui all'art. 2, comma 1.

c. presa d'atto dell'intervenuta decadenza, per mancata comunicazione della conferma di iscrizione entro i termini previsti dal successivo articolo 5.

2. La cancellazione dal Registro ha effetto dal momento in cui si verifica la perdita delle condizioni stabilite dal 1° comma dell'art. 2 del presente regolamento.

3. Entro 30 giorni dall'emissione del provvedimento, il Capo Settore comunica alle Associazioni l'accoglimento o il mancato accoglimento della domanda di iscrizione al Registro.

ART. 4

RICORSO

1. Contro il provvedimento di diniego è possibile presentare ricorso, al Sindaco, per via gerarchica e al T.A.R. per via amministrativa nei termini di legge di 60 giorni.

ART. 5

RINNOVO DELL'ISCRIZIONE

1. L'iscrizione al Registro e la conferma avranno validità triennale dalla data del provvedimento che rispettivamente le dispone.

2. Ogni iscritto al Registro si impegna a comunicare tempestivamente qualsiasi variazione dei dati indicati nella dichiarazione di iscrizione o di conferma di iscrizione.

3. Entro il 31 ottobre dell'anno di scadenza della validità dell'iscrizione, i soggetti iscritti nel Registro devono presentare espressa dichiarazione di conferma

dell'iscrizione sul modulo predisposto dal Comune con la ripresentazione, della documentazione di cui alle lett. a) e b) dell'art.2.

In tal caso, la pregressa iscrizione è prorogata fino alla conclusione del procedimento relativo alla nuova iscrizione.

ART. 6

PUBBLICITÀ DEL REGISTRO

1. Il Registro comunale delle associazioni nonché gli aggiornamenti sono pubblicati all'Albo Pretorio con i provvedimenti che li approvano.

Il Registro resta depositato in permanenza presso la Segreteria Generale.

2. Il Registro comunale può essere consultato, secondo le norme sul diritto di accesso agli atti e ai documenti amministrativi.

3. L'elenco delle Associazioni iscritte viene adeguatamente pubblicizzato e inserito nel sito Internet del Comune.

TITOLO SECONDO

PARTECIPAZIONE E CONSULTAZIONE

ART. 7

CONSULTAZIONI

1. Nella fase di formazione del Bilancio comunale il Sindaco o l'Assessore ai rapporti con le associazioni consultano la Consulta delle Associazioni di cui all'art. 10 comma 1 del presente regolamento.

2. Le convocazioni di cui al presente articolo dovranno essere inviate almeno dieci giorni prima degli incontri, salvo motivi di urgenza.

3. Nelle finalità di quanto stabilito al presente articolo la copia della documentazione relativa al Bilancio sarà messa a disposizione in visione delle associazioni iscritte al Registro.

4. All'atto di insediamento della nuova Amministrazione, è compito del Sindaco convocare la Consulta per la nomina del nuovo Vice-Presidente, entro 3 (tre) mesi dalla data di insediamento.

5. La durata della Consulta termina con il mandato del Sindaco.

ART. 8

ISTANZE, PETIZIONI E PROPOSTE

1. Ogni Associazione iscritta al Registro potrà rivolgere per iscritto istanze, petizioni e proposte al Sindaco, al Presidente del Consiglio comunale, i quali sono tenuti a rispondere nei termini e con le modalità previste dallo Statuto e dai regolamenti comunali.

ART. 9

DIRITTO DI INIZIATIVA E DI INFORMAZIONE

1. Ogni Associazione iscritta al Registro potrà presentare al Presidente del Consiglio comunale proposte scritte di deliberazioni consiliari.

2. Ogni proposta, entro trenta giorni dal ricevimento, dovrà essere esaminata secondo le modalità stabilite dal regolamento del Consiglio comunale vigente.

3. Le Associazioni iscritte al Registro potranno accedere agli atti e ai documenti in possesso dell'Amministrazione comunale.

ART. 10

CONSULTA DELLE ASSOCIAZIONI

1. La Consulta delle associazioni è l'organo di partecipazione diretta delle Associazioni iscritte al Registro, ha compiti consultivi e di indirizzo generali. Compito precipuo della Consulta è esprimere parere non vincolante sul bilancio programmatico riguardante l'attività delle associazioni.

2. Essa viene convocata dal Sindaco o dall'Assessore ai rapporti con le Associazioni che la presiede, con l'ordine del giorno stabilito dallo stesso, fatto salvo quanto previsto nei commi successivi, ed è presieduta dallo stesso o da un suo delegato. Il Presidente invierà, almeno 10 giorni prima della convocazione, a ciascuna associazione iscritta al Registro, l'avviso di convocazione con la richiesta di designare un eventuale proprio rappresentante in Consulta.

3. La Consulta nomina un Vice Presidente, eletto nel suo seno, con votazione segreta, in prima convocazione a maggioranza delle associazioni iscritte al Registro.

4. La Consulta delle associazioni è composta dal Sindaco o suo delegato che la presiede e da un rappresentante di ogni associazione iscritta al Registro.

Si costituisce validamente in prima convocazione con la presenza della maggioranza degli iscritti e in seconda convocazione con la presenza di almeno un quinto degli iscritti al Registro e delibera a maggioranza dei presenti.

5. Le convocazioni della Consulta delle associazioni possono aver luogo nello stesso giorno in orario diverso, trascorsa almeno un'ora dalla prima convocazione.

6. Le sedute della Consulta sono pubbliche.

7. La convocazione della Consulta delle associazioni può essere richiesta al Sindaco da almeno un quinto delle associazioni iscritte al Registro.

8. La Consulta delle associazioni può richiedere l'intervento in Assemblea di funzionari dell'Amministrazione in ordine agli argomenti trattati.

9. La Consulta delle Associazioni rappresenta, le istanze e le attese del mondo associativo nei confronti dell'Amministrazione comunale. Ha altresì funzioni di studio, di approfondimento e di proposta in ordine all'attività amministrativa che investe le loro competenze.

ART. 11 – VICE PRESIDENTE

1. Il Vice Presidente viene nominato dalla Consulta che lo elegge, nel suo seno, con votazione segreta, in prima convocazione a maggioranza delle associazioni iscritte al Registro.

2. L'incarico di Vice Presidente è gratuito.

TITOLO TERZO

SOSTEGNI ECONOMICI

ART. 12

FORME DI SOSTEGNO ECONOMICO

1. Le Associazioni iscritte al Registro possono chiedere il sostegno economico del Comune nel rispetto e nei limiti dettati dalle leggi finanziarie in vigore.

ART. 13

IL PATROCINIO

1. Il patrocinio costituisce riconoscimento morale concesso dal Comune ad un'iniziativa proposta e realizzata da terzi.

2. Il patrocinio viene concesso dal Sindaco sulla base delle tipologie delle attività delle associazioni ad utilità sociale.

3. In casi particolari, sia per la natura che per la rilevanza dell'iniziativa per la quale si chiede il patrocinio, il Sindaco può chiedere un preventivo parere alla Giunta comunale.

4. Il patrocinio non comporta l'automatica concessione di contributo finanziario o altri benefici che devono essere sempre espressamente richiesti con le modalità dettate dalla normativa vigente

5 Per le attività patrocinate dovrà essere data a cura delle associazioni adeguata pubblicità anche aggiungendo al loro logo il logo del Comune.

ART. 14

DECADENZA DAL DIRITTO DI CONCESSIONE DELLE FORME DI SOSTEGNO

1. I soggetti richiedenti ed assegnatari delle forme di sostegno decadono dal diritto di ottenerle quando:

a. non sia stata realizzata l'iniziativa entro 12 mesi dalla concessione del sostegno;

b. non sia stato presentato il rendiconto e la relazione nel termine prescritto;

ART. 15

AGEVOLAZIONI E BENEFICI FISCALI

1. Per i soli iscritti al Registro e per le iniziative della Consulta vengono previste forme di agevolazione per lo svolgimento di iniziative di interesse sociale.

In particolare:

a. la fruizione di spazi, già a disposizione del Comune e dietro versamento del diritto di affissione, nella misura agevolata prevista dalle disposizioni vigenti per l'esposizione di manifesti volti a pubblicizzare attività pubbliche proprie o in collaborazione con il Comune, comunque prive di rilevanza economica;

b. la concessione temporanea e gratuita di occupazione di piccoli spazi di suolo pubblico per attività promozionali comunque prive di rilevanza economica.

ART. 16

CONVENZIONI

1. Le attività dell'organizzazione prestate con modalità continuative, come feste patronali, aventi valenza sociale, dovranno essere regolamentate tra le parti mediante stipula di apposita convenzione secondo quanto previsto nel successivo comma.

2. L'Amministrazione comunale, entro il mese di marzo, nel piano di programmazione dei contributi, indicherà anche le manifestazioni per le quali si attuerà convenzione con le associazioni.

3. Contenuto della convenzione:

La convenzione deve contenere i seguenti elementi essenziali:

A. la descrizione dell'attività oggetto del rapporto convenzionale e delle relative modalità di svolgimento, anche al fine di garantire il raccordo con i programmi del settore;

l'indicazione delle strutture, delle attrezzature e dei mezzi impiegati nello svolgimento dell'attività;

B. la durata del rapporto convenzionale, le cause e le modalità della sua risoluzione;

C. l'entità della prestazione del personale necessario allo svolgimento dell'attività in modo continuativo;

D. l'entità del rimborso assegnato all'organizzazione per i costi di gestione e per le spese sostenute e documentate, nei termini delle leggi vigenti;

E. l'obbligo di presentare una relazione sull'attività svolta;

F. l'obbligo della copertura assicurativa, secondo la normativa vigente;

G. gli impegni dell'amministrazione;

La convenzione deve riservare al Comune il potere di vigilanza

ART. 17

CONCESSIONI DIVERSE

La concessione in uso di locali e spazi strutture ed attrezzature del Comune sarà oggetto di pagamento di una tariffa stabilita dalla Giunta Comunale.

Il firmatario della richiesta dovrà assumersi ogni responsabilità in ordine alla sorveglianza e ad un risarcimento di eventuali danni apportati all'arredo ed alle strutture.

ART. 18

NORME FINALI

Il Sindaco provvede a dar notizia ai cittadini dell'attivazione dell'Albo delle associazioni operanti nei settori di competenza e delle modalità di iscrizione così come previsto dal presente regolamento.

Il presente regolamento entra in vigore il primo giorno del mese successivo a quello della sua esecutività.

